

*Of counsel*

Avv. prof. Ferdinando Imposimato

Avv. Michele Lioi

Avv. Michele Mirengi

Avv. Marco Orlando

Avv. Stefano Viti

Avv. Mario Marconi

Avv. Andrea Ruffini

Avv. Andrea Fari

Avv. Nicoletta Galli

Avv. Willelma Monterotti

Dott.ssa Barbara Pisa

Dott.ssa Valentina De Sanctis

Roma, 14 novembre 2011

Spett.le DIRPUBBLICA

**OGGETTO: vertenza vice dirigenza.**

Siamo giunti, infine, a quello che possiamo a ragione veduta definire come l'ultimo capitolo dalla "*battaglia*" giudiziaria per il riconoscimento della vice dirigenza, avviata nel lontano 2004.

Il 26 ottobre u.s., infatti, si è discusso il ricorso in cassazione interposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia (che, come è noto aveva rigettato l'appello avverso la negativa sentenza del Tribunale di Belluno).

E' evidente, come la definizione della questione dipende dalla soluzione che la Suprema Corte riterrà di dare alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge 15 del 2009.

Secondo tale disposizione, infatti, la concreta istituzione della vice dirigenza sarebbe rimessa alla contrattazione collettiva; di tal che in difetto di una previsione costitutiva al riguardo ad opera della contrattazione dei singoli comparti, la vice dirigenza non esisterebbe.

Per parte nostra, abbiamo sostenuto, ovviamente, la illegittimità costituzionale di tale disposizione di asserita interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 145 del 2002; ciò avuto riguardo, in particolare, ai rapporti tra le fonti di disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e, segnatamente, alla circostanza che in concreto la legge avrebbe rimesso alla contrattazione collettiva di disciplinare l'area della vice dirigenza, attribuendole per l'effetto, la specifica funzione di dare attuazione alla legge stessa.

Diversamente opinando, infatti, ed ove, dunque, si ritenesse la natura programmatica della norma della legge "Frattini", dovrebbe ritenersi che la norma di legge in luogo di demandare la sua attuazione alla negoziazione collettiva, avrebbe reso quest'ultima arbitra di darvi o meno attuazione, di tal che la norma di legge, in spregio del requisito della imperatività che la assiste, si ridurrebbe al rango di un mero "*flatus vocis*".

Nel corso della discussione, abbiamo ripercorso l'iter che ha condotto alla approvazione della legge 145 del 2002 e, segnatamente, dell'articolo 7 della legge (che, come è noto ha introdotto l'articolo 17 bis nel corpo del decreto legislativo 165 del 2001).

Ciò al fine di evidenziare come la norma dell'articolo 8 della legge 15 del 2009, ha travalicato i limiti propri del potere di interpretazione autentica, inserendo una norma innovativa con efficacia retroattiva che, per un verso, avrebbe estrapolato dalla norma autenticamente interpretata una "*variante di senso*" assolutamente non rinvenibile nella norma autenticamente interpretata e, per altro verso, sembra dettata da finalità dirette a comprimere la pienezza e la effettività delle tutela giurisdizionale, vincolando, di fatto, i Giudici (che pure in numerosi casi hanno accolto i ricorsi) a pronunce di rigetto.

Inoltre, non abbiamo mancato di sottolineare come, la vicenda della vice dirigenza è assai simile a quella della qualifica di quadro intermedio introdotta dalla legge 190 del 1985 e che, anzi, se differenza vi tra la legge 190 del 1985 e la legge "Frattoni", tale differenza consiste in ciò: che la legge 190 del 1985 rinviava alla contrattazione collettiva il compito ben più prestante di individuare i destinatari del riconoscimento della qualifica di "quadro", limitandosi con espressione, meramente descrittiva ed enfatica ad indicare i destinatari della qualifica in quei lavoratori incaricati dello svolgimento di mansioni particolarmente significative in relazione agli obiettivi aziendali, laddove la legge "Frattoni", individua con precisione, enucleando i requisiti soggettivi e le mansioni (per relationem a quelle loro delegabili dai dirigenti) i presupposti per il riconoscimento della qualifica di vice dirigente.

Abbiamo da ciò tratto argomento per sostenere che, considerato che la contrattazione collettiva avrebbe dovuto disciplinare l'area nel quadriennio contrattuale 2006/2009, la circostanza che ciò non sia avvenuto consentiva (come statuito dalla stessa Suprema Corte a seguito del decorso di un anno accordato dalla legge 190 del 1985 alla contrattazione collettiva per individuare i destinatari della qualifica di "quadro"), di procedere al riconoscimento della qualifica di vice dirigente, sulla base della sola declaratoria legislativa.

Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso, avuto riguardo al tenore della citata disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 15 del 2009 e del recente arresto delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione 14656/2011

Al riguardo, va osservato come con tale pronuncia, sebbene pronunciata nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto, la regolazione della giurisdizione (era stata impugnata la sentenza del Consiglio di Stato, che su ricorso della DIRSTAT aveva confermato la sentenza di prime cure in punto di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nella controversia avente ad oggetto, l'emanazione del decreto di equipollenza previsto dall'articolo 7, 2° comma della legge 145 del 2002 per il personale dipendente da comparti diversi dal comparto ministeri), nella parte motiva abbia preso precisa posizione in ordine alla legittimità della norma di interpretazione autentica, concludendo che la concreta istituzione dell'area della vice, sarebbe subordinata ad una specifica previsione costitutiva.

Siamo dunque in attesa di sapere se la sezione "*specializzata*" vorrà esprimere un avviso contrario a quello autorevolmente espresso dalle SS.UU., ovvero, se riterrà di adeguarsi a tale pronunciamento.

Appare comunque evidente, come la pronuncia in questione, porrà definitivamente fine alla *querelle*, palesandosi idonea, proprio in virtù della efficacia nomofilattica delle pronunce della Suprema Corte, ad informare le pronunce che i giudici di merito in primo grado o in sede di appello saranno chiamata ad emettere sui ricorsi ancora pendenti.

Con i miei migliori saluti

avv. Stefano Viti  
